COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.12.2025
COM(2025) 985 final

2025/0393 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda la semplificazione di talune prescrizioni per l'istituzione dell'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La relazione sul futuro della competitività europea ha evidenziato che la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare sarà fondamentale per garantire la prosperità economica, la resilienza e la competitività a lungo termine dell'UE[3]. Con la bussola per la competitività dell'UE, la Commissione ha presentato la sua strategia per i prossimi cinque anni intesa a sfruttare appieno il potenziale di tale transizione[1].

La normativa dell'Unione dovrebbe conseguire i suoi obiettivi strategici in modo efficiente, efficace e trasparente. La bussola per la competitività promuove un processo legislativo all'insegna della responsabilità e annuncia sforzi senza precedenti per semplificare la normativa al fine di rilanciare la competitività delle imprese europee. Da allora la Commissione ha anche rafforzato gli obiettivi di riduzione dei costi amministrativi per le imprese (e le autorità pubbliche) e per le piccole e medie imprese, rispettivamente del 25 % e del 35 %[1].

La direttiva 2007/2/CE[2] (direttiva Inspire) è stata adottata allo scopo di creare un'infrastruttura europea di dati territoriali che consenta la condivisione delle informazioni territoriali in materia di ambiente tra le organizzazioni del settore pubblico e migliori l'accesso del pubblico alle informazioni territoriali in tutta Europa. Costituisce uno strumento fondamentale per superare ostacoli quali la mancanza di dati o la loro descrizione inadeguata, l'isolamento delle infrastrutture di dati territoriali, le difficoltà di condivisione, la duplicazione degli sforzi e un numero eccessivo di formati, così da rendere le mappe e i dati relativi alle località facilmente reperibili, condivisibili e utilizzabili in tutta Europa.

L'ultima valutazione completata nel 2022[3] ha confermato che, sebbene gli obiettivi della direttiva restino molto attuali, il quadro giuridico potrebbe essere semplificato e reso più efficace.

La presente proposta mira a modernizzare e a semplificare la direttiva Inspire, eliminando le prescrizioni tecniche relative ai dati e alla loro condivisione e allineando gli obblighi previsti alla più recente legislazione orizzontale dell'UE in materia di dati. Ciò garantirà la coerenza giuridica e ridurrà le duplicazioni e gli oneri a carico degli Stati membri, preservando al contempo gli obiettivi della direttiva di garantire l'accessibilità, la qualità e l'interoperabilità dei dati territoriali in materia di ambiente. Tale approccio è in linea con la strategia europea per i dati del 2020[4] e con la strategia per l'Unione dei dati del 2025[5], dal momento che mira a

[1] COM(2025) 47 final dell'11 febbraio 2025, "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione".

[2] Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

[3] Documento di lavoro dei servizi della Commissione, "Evaluation of Directive 2007/2/EC establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)" (SWD(2022) 0195 final).

[4] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Una strategia europea per i dati" (COM(2020) 66 final).

garantire un quadro strategico globale per un'economia agile basata sui dati e ad evitare la frammentazione del mercato interno. La strategia europea per i dati del 2020[6] ha annunciato l'iniziativa "GreenData4All", che ha l'obiettivo di modernizzare la direttiva Inspire tenendo conto degli sviluppi tecnologici e delle opportunità di innovazione, al fine di sostenere la transizione verso un'economia più verde e neutra in termini di emissioni di carbonio e ridurre gli oneri amministrativi.

La legislazione orizzontale dell'UE in materia di dati disciplina l'accesso ai dati del settore pubblico e il riutilizzo, la loro interoperabilità e la governance degli stessi in modo coerente e tecnologicamente avanzato. L'assetto normativo comprende la direttiva (UE) 2019/1024 (direttiva sull'apertura dei dati)[7], il regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 (serie di dati di elevato valore)[8], il regolamento (UE) 2022/868 (regolamento sulla governance dei dati)[9] e il regolamento (UE) 2024/903 (regolamento su un'Europa interoperabile)[10]. La legislazione orizzontale dell'UE in materia di dati introduce il principio dell'apertura per impostazione predefinita, ma anche metadati strutturati, interfacce obbligatorie per programmi applicativi (API) e, ove pertinente, formati di download in blocco per le serie di dati di elevato valore, nonché un modello di governance comune e semplificato per l'utilizzo transfrontaliero dei dati.

Nello specifico, come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva sull'apertura dei dati, essa disciplina il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici e delle imprese pubbliche degli Stati membri, compresi i documenti ai quali si applica la direttiva 2007/2/CE.

Inoltre l'obiettivo dell'UE di creare spazi comuni europei di dati, definito nella strategia europea per i dati del 2020, prevede un apposito spazio di dati sul Green Deal a sostegno del Green Deal europeo; ciò implica porre fine alla compartimentazione dei dati e assicurare che tutti i dati ambientali pertinenti, territoriali e non, possano circolare liberamente per orientare gli obiettivi ambientali e climatici dell'UE e ridurre gli oneri amministrativi a carico di imprese e pubbliche amministrazioni.

La proposta di semplificazione della direttiva Inspire, parte del pacchetto di semplificazione ambientale omnibus, costituisce la componente giuridica dell'iniziativa GreenData4All. Sarà sostenuta da azioni non legislative e strumenti pratici a favore di un riutilizzo intelligente ed efficiente dei dati ambientali in tutta l'Unione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le modifiche proposte allineeranno la direttiva Inspire alla legislazione dell'UE che disciplina i dati del settore pubblico. Nello specifico, la direttiva (UE) 2019/1024 e il regolamento di

5 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, La strategia per l'Unione dei dati: sbloccare i dati per l'IA (COM(2025) 835 final).

6

7 Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

8 Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione, del 21 dicembre 2022, che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 43).

9 Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati) (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 1).

10 Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (regolamento su un'Europa interoperabile) (GU L, 2024/903, 22.3.2024).

esecuzione (UE) 2024/903 hanno introdotto prescrizioni relative alla disponibilità gratuita e libera dei dati – tra cui le interfacce per programmi applicativi (API) – che si applicano alle serie di dati chiave in categorie quali i dati geospaziali e ambientali. In particolare, le serie di dati di elevato valore definite nell'ambito di tale quadro sono state selezionate in modo da corrispondere ai set di dati già contemplati dalla direttiva Inspire.

La proposta dell'Omnibus digitale[11] comprende le norme consolidate e razionalizzate del regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sulla libera circolazione dei dati), del regolamento (UE) 2022/868 (regolamento sulla governance dei dati) e della direttiva (UE) 2019/1024 (direttiva sull'apertura dei dati) all'interno del regolamento (UE) 2023/2854 (regolamento sui dati), creando un unico strumento consolidato per l'economia europea dei dati. Il regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sulla libera circolazione dei dati), la direttiva (UE) 2019/1024 (direttiva sull'apertura dei dati) e il regolamento (UE) 2022/868 (regolamento sulla governance dei dati) saranno abrogati. Il consolidamento inciderebbe pertanto sui riferimenti contenuti nella presente proposta di semplificazione della direttiva Inspire, ma in questo contesto la proposta dell'Omnibus digitale non avrebbe altri impatti, in quanto la Commissione non ha proposto modifiche sostanziali delle soluzioni previste nella direttiva sull'apertura dei dati.

La direttiva Inspire stabilisce un quadro comune e norme tecniche per la condivisione e l'integrazione dei dati territoriali a livello intersettoriale e transfrontaliero, a vantaggio della comunicazione di informazioni, dell'attuazione delle politiche e del processo decisionale. Il regolamento (UE) 2019/1010 armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e fornisce la base per allineare i modelli per la comunicazione dei dati alle specifiche Inspire[12].

L'applicazione della direttiva Inspire non interessa solo la politica ambientale. Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[13] (LULUCF), regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio[14] (politica agricola comune), regolamento (UE) 2018/1091[15] (statistiche integrate sulle aziende agricole), regolamento (UE) 2021/696

11 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo sul digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150, (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (Omnibus digitale) (COM(2025) 837 final).

12 Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 115, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1010/oj).

13 Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).

14 Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).

15 Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1).

del Parlamento europeo e del Consiglio[16] (programma spaziale dell'Unione), direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio[17] (direttiva sulla qualità dell'aria) e regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sul ripristino della natura)[18]: tutti questi atti fanno riferimento alla direttiva Inspire per garantire coerenza –a d esempio per quanto riguarda i formati tecnici, la compatibilità delle procedure di trasmissione e trattamento dei dati e le specifiche dei dati – nell'intento di evitare la duplicazione degli sforzi.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è pienamente in linea con le politiche orizzontali dell'UE in materia di digitale e dati per quanto riguarda la promozione di una condivisione più agevole dei dati a livello intersettoriale e il sostegno alla creazione di spazi comuni europei di dati, come lo spazio di dati sul Green Deal, con l'obiettivo di rendere disponibili dati ambientali di alta qualità, accessibili e riutilizzabili per stimolare l'innovazione, la sostenibilità e la trasformazione digitale. Con riferimento alla proposta di soppressione delle prescrizioni tecniche dettagliate sull'interoperabilità, i servizi di rete e la condivisione dei dati, la proposta è coerente con il regolamento (UE) 2024/903 per quanto riguarda l'obiettivo di eliminare gli ostacoli tecnici e giuridici, promuovere norme comuni e garantire che i dati del settore pubblico, compresi quelli geospaziali e ambientali, possano essere facilmente condivisi, combinati e riutilizzati a livello transfrontaliero e intersettoriale. Inoltre la semplificazione proposta renderà l'attuazione più flessibile, consentendo l'adozione di buone pratiche comunitarie: ne sono un esempio i meccanismi minimi di interoperabilità (MIM), sviluppati dalla comunità Open & Agile Smart Cities[19] e ampiamente riconosciuti come validi, che promuovono l'uso di norme minime flessibili, ad esempio API web leggere e modelli di dati comuni, al fine di raggiungere l'interoperabilità transfrontaliera dei dati geospaziali.

Le misure proposte per semplificare la direttiva Inspire sono coerenti con la direttiva (UE) 2019/1024 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/138, in quanto garantiranno che i dati geospaziali e ambientali siano resi disponibili sotto forma di dati aperti, utilizzando norme comuni, API e licenze aperte, così da ridurre al minimo le duplicazioni, limitare gli oneri per i fornitori di dati e massimizzare l'accessibilità e il riutilizzo a beneficio di tutti gli utenti attraverso il portale data.europa.eu. Si propone pertanto di sopprimere anche l'obbligo per la Commissione di gestire il geoportale Inspire.

La proposta è inoltre coerente con il regolamento (UE) 2022/868, che facilita una più ampia condivisione dei dati del settore pubblico (compresi i dati non resi pubblici) attraverso intermediari affidabili e spazi comuni di dati, in quanto garantisce che i set di dati territoriali possano essere condivisi a condizioni chiare e attraverso soluzioni di servizio interoperabili.

In sintesi, la presente proposta allinea la direttiva Inspire alla politica orizzontale dell'UE in materia di dati, facilitando il riutilizzo dei dati aperti per impostazione predefinita, l'interoperabilità e lo sviluppo di servizi basati sui dati in tutti i settori.

[16] Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj).

[17] Direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L, 2024/2881, 20.11.2024).

[18] Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (GU L, 2024/1991, 29.7.2024).

[19] Y-MIM Standard for Global Smart City Interoperability | Portale "Europa interoperabile".

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica della direttiva Inspire è l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 192, paragrafo 1, è la base giuridica per le misure di protezione dell'ambiente, compreso l'uso dei dati disponibili per predisporre la politica in materia ambientale.

Principali disposizioni giuridiche e modifiche

La proposta è una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/2/CE.

La direttiva Inspire non prescrive condizioni uniformi per la concessione di licenze aperte o la tariffazione, il che si traduce in condizioni di riutilizzo discordanti tra gli Stati membri. Si propone pertanto di sostituire l'obbligo per gli Stati membri di istituire servizi di rete specifici, tra cui servizi di ricerca, consultazione, scaricamento e conversione, con un rimando alle disposizioni parallele della direttiva (UE) 2019/1024, per garantire che i dati territoriali siano aperti al riutilizzo per impostazione predefinita e a condizioni armonizzate.

Si propone di sopprimere l'obbligo per la Commissione di gestire un geoportale. L'accesso ai dati territoriali sarà invece reso possibile attraverso il portale Open Data dell'UE (data.europa.eu), che funge da punto di accesso centrale ai dati pubblici europei.

Gli obblighi relativi alla creazione di metadati e alla ricerca dei dati di cui al capo II della direttiva Inspire sono ancora idonei allo scopo e consentono il trasferimento di metadati e funzionalità di ricerca dal geoportale Inspire, oppure dai geoportali nazionali o subnazionali, al portale data.europa.eu.

Al fine di ridurre l'onere amministrativo, si propone di sopprimere gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 21. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle misure adottate per attuare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/138, conformemente all'articolo 5 di detto regolamento. La relazione comprende un elenco di serie di dati corrispondenti alla descrizione di ciascuna serie di dati di elevato valore di cui all'allegato di detto regolamento, in cui figurano 33 dei 34 set di dati Inspire, e con riferimento online a metadati che rispettano le norme esistenti, come un registro unico o un catalogo dei dati aperti. Non è pertanto più necessario mantenere in essere gli obblighi di comunicazione della direttiva 2007/2/CE.

Ai sensi della direttiva (UE) 2019/1024, i dati sono aperti per impostazione predefinita; questo vale anche per i dati territoriali, compresi i set di dati territoriali definiti nella direttiva 2007/2/CE. Si propone pertanto di sopprimere la disposizione relativa alla condivisione dei dati contenuta nella direttiva Inspire. Le condizioni per la protezione delle informazioni sensibili, quali la sicurezza nazionale o i dati personali, sono chiaramente definite anche nella direttiva (UE) 2019/1024, nella direttiva 2003/4/CE[20] e nel regolamento (UE) 2022/868. La proposta semplifica pertanto il quadro giuridico senza indebolire gli obblighi relativi alla condivisione dei dati territoriali tra autorità pubbliche.

A seguito delle modifiche di cui sopra in relazione ai servizi di rete, all'interoperabilità e alla condivisione dei dati, si propone inoltre di abrogare gli atti di esecuzione che seguono

[20] Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

mediante la procedura applicabile nonché di sopprimere i corrispondenti conferimenti di competenze:

(1) regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione per quanto riguarda i servizi di rete[21];

(2) regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali[22];

(3) regolamento (UE) n. 268/2010 della Commissione per quanto riguarda la condivisione di dati e servizi[23];

(4) decisione di esecuzione (UE) 2019/1372 della Commissione recante attuazione della direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda il monitoraggio e la comunicazione[24].

- **Sussidiarietà**

Il diritto dell'UE impone l'obbligo di istituire un'infrastruttura europea di dati territoriali basata su infrastrutture istituite e gestite dagli Stati membri. È quindi opportuno che la semplificazione degli obblighi correlati avvenga a livello dell'UE al fine di assicurare la certezza del diritto e la coerenza. Ciò garantirà chiarezza alle pubbliche amministrazioni di tutta l'UE, che beneficeranno delle prescrizioni semplificate della presente proposta.

Un'infrastruttura di dati territoriali per la politica ambientale, e per le politiche o le attività che hanno un impatto sull'ambiente, è caratterizzata da una dimensione intrinsecamente transfrontaliera e paneuropea. I singoli Stati membri non possono garantire in modo adeguato l'interoperabilità e l'accesso ai dati territoriali per finalità a livello di UE.

Per semplificare e consolidare il quadro comune interoperabile per i dati territoriali è giustificato l'intervento dell'UE. La proposta non incide sulla competenza degli Stati membri di organizzare le proprie infrastrutture di dati interne, purché siano conseguiti gli obiettivi comuni (disponibilità aperta e interoperabilità di determinati set di dati territoriali).

- **Proporzionalità**

La proposta mira a semplificare il quadro giuridico introducendo modifiche delle prescrizioni vigenti. Lo scopo è ridurre gli oneri tramite la soppressione o la modifica delle disposizioni che si sono dimostrate eccessivamente prescrittive o ridondanti e che non incidono sulla sostanza dell'obiettivo strategico generale, nonché tramite l'allineamento alla direttiva 2019/1024 e al regolamento (UE) 2023/138. La proposta si limita pertanto alle modifiche necessarie al fine di garantire un'attuazione efficiente, la semplificazione e l'allineamento alla legislazione orizzontale in materia di dati.

[21] Regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 9).

[22] Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11).

[23] Regolamento (UE) n. 268/2010 della Commissione, del 29 marzo 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi degli Stati membri da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari in base a condizioni armonizzate (GU L 83 del 30.3.2010, pag. 8).

[24] Decisione di esecuzione (UE) 2019/1372 della Commissione, del 19 agosto 2019, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio e la comunicazione (GU L 220 del 23.8.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1372/oj).

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Dalla valutazione del 2022[25] della direttiva Inspire è emerso che dal 2007 ha reso possibili notevoli progressi nella condivisione dei dati territoriali, incrementando l'efficienza attraverso l'applicazione dei principi FAIR e promuovendo l'interoperabilità a livello dell'UE. È stato rilevato che il principale valore aggiunto della direttiva risiede nel fatto che promuove la condivisione dei dati come norma, istituisce strutture di governance, sblocca il potenziale dei dati del settore pubblico, migliora la trasparenza e crea competenze a livello dell'UE. La direttiva è risultata particolarmente importante per sostenere lo spazio di dati sul Green Deal, le strategie ambientali e la democrazia ambientale attraverso una maggiore trasparenza.

Restano però delle difficoltà, tra cui gli ostacoli tecnici e organizzativi all'attuazione; l'interoperabilità rappresenta l'aspetto più oneroso. Il quadro attuale è considerato troppo dettagliato e non abbastanza neutro dal punto di vista tecnologico, fattori che riducono la flessibilità e l'efficacia in termini di costi. Semplificare le prescrizioni in materia di interoperabilità e lasciare agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nell'applicazione delle specifiche dei dati aumenterebbe l'adattabilità e aiuterebbe a tenere il passo con i cambiamenti tecnologici. La direttiva Inspire non può, da sola, garantire l'utilizzabilità transfrontaliera e intersettoriale dei dati, e sono pertanto necessari ulteriori sforzi per trasformare i dati in informazioni concrete.

La direttiva Inspire è risultata sostanzialmente coerente con la legislazione in materia di ambiente, apertura dei dati e accesso alle informazioni, ma le sinergie tra questi quadri potrebbero essere sfruttate meglio per sostenere la diffusione attiva dei dati ambientali. I costi di attuazione sono in gran parte sostenuti dai governi nazionali, con oneri limitati per gli utenti finali, e i risultati delle analisi costi-benefici effettuate sono in linea con le aspettative delineate nella valutazione ex ante originale.

Nel complesso, la direttiva Inspire risultava ancora estremamente utile per affrontare gli ostacoli alla condivisione dei dati e rispondere alle future esigenze in materia di dati. Per aumentarne l'efficacia sarebbe tuttavia necessario modernizzare l'assetto giuridico e migliorare l'attuazione pratica.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La preparazione della presente proposta si è basata su ampie consultazioni delle autorità degli Stati membri, dei fornitori di dati, dei fruitori dei dati, tra cui le imprese e le ONG, e del pubblico in generale. La consultazione pubblica aperta, svoltasi dal 5 febbraio al 30 aprile 2025, era di più ampio respiro rispetto alla presente proposta di semplificazione e si articolava in due parti distinte: 1) una sezione generale riguardante la disponibilità e l'accessibilità dei dati ambientali (375 rispondenti) e 2) una sezione più specifica relativa alla semplificazione della direttiva Inspire (227 rispondenti). La presente proposta attinge principalmente dai risultati della seconda parte della consultazione pubblica aperta, dedicata alla semplificazione della direttiva.

La prima parte della consultazione ha totalizzato 375 risposte, principalmente da autorità pubbliche (150), seguite da cittadini dell'UE (113), istituti accademici e di ricerca (40), società e imprese (27), organizzazioni ambientaliste (9), associazioni di imprese (8), ONG (7), cittadini di paesi terzi (6) e altri soggetti (15). Le autorità pubbliche erano in gran parte

[25] SWD(2022) 195.

organismi a livello nazionale, mentre 250 risposte provenivano da organizzazioni con oltre 250 dipendenti.

I rispondenti si occupavano di dati ambientali in diverse vesti: 258 si sono identificati come fruitori, 195 come produttori di dati e 143 come soggetti che ospitavano o fornivano dati. I dati ambientali sono utilizzati principalmente a fini di ricerca e sviluppo (188 menzioni), sensibilizzazione ed educazione del pubblico (185), pianificazione territoriale e ambientale (183), elaborazione delle politiche (170), conformità e comunicazione (169), processo decisionale nelle imprese (92), dovere di diligenza delle imprese (76) e rendicontazione di sostenibilità (35). Tra i tipi di dati maggiormente consultati figuravano quelli relativi all'uso e alla copertura del suolo (258), i dati climatici e meteorologici (209), i dati relativi alla qualità e alla quantità delle acque (181), alla biodiversità (181), all'idrologia (171), alla silvicoltura (165), all'agricoltura (160) e alla qualità del suolo (153). Le modalità di accesso più diffuse sono risultate lo scaricamento di file trattati (124), i servizi di consultazione (102) e l'accesso ai dati grezzi/tramite API (92).

Alla seconda parte, incentrata sulla semplificazione della direttiva Inspire, hanno risposto in 227. Per quanto riguarda l'allineamento della direttiva Inspire e alla direttiva (UE) 2019/1024, i rispondenti concordano sul fatto che favorirebbe una maggiore accessibilità e un più ampio riutilizzo dei dati (133 pienamente d'accordo), semplificherebbe le norme sulla condivisione dei dati (128) e ridurrebbe gli oneri amministrativi (111). Per quanto riguarda la governance, una netta maggioranza si è espressa a favore dell'integrazione della direttiva Inspire in un quadro di governance comune dell'UE collegato alla legislazione orizzontale: 76 rispondenti erano fortemente a favore e 99 a favore, mentre solo 22 erano neutrali e altrettanti contrari. Molti hanno tuttavia sottolineato la necessità di preservare le competenze geospaziali, la qualità dei dati e le norme di interoperabilità.

I rispondenti hanno ravvisato possibili benefici in termini di normazione, garanzia della qualità e scalabilità attraverso API e servizi cloud. Sono emerse preoccupazioni relative alla trasparenza, alla governance, all'assunzione di responsabilità, alla sicurezza e alla necessità di mantenere il controllo pubblico ed evitare la dipendenza da piattaforme private poco trasparenti. Quanto al valore della direttiva Inspire come strumento a sé stante, se pienamente allineata alla legislazione orizzontale, emergono opinioni contrastanti. Mentre 91 rispondenti ne riconoscono il valore elevato o abbastanza elevato, 62 indicano che avrebbe un valore limitato o nullo e 35 sono incerti.

Le risposte sono state integrate da 25 allegati, di cui 22 direttamente pertinenti. Questi contributi hanno evidenziato criticità persistenti quali le differenze nell'utilizzabilità e nell'accessibilità dei portali di dati, la qualità disomogenea dei dati e gli ostacoli all'accesso transfrontaliero. Molti si sono espressi a favore di una piattaforma europea federata e coerente, fondata su nodi nazionali, e hanno messo in guardia dai rischi della commercializzazione o dei paywall. Sono state espresse opinioni divergenti in relazione ai dati generati dai cittadini; il sostegno era subordinato alla presenza di quadri chiari in materia di qualità e convalida. I rispondenti hanno inoltre sottolineato l'importanza dei finanziamenti, dello sviluppo delle capacità, degli scambi sicuri e del mantenimento della coerenza geospaziale nell'ambito della più ampia legislazione dell'UE in materia di dati, che comprende tra l'altro la direttiva (UE) 2019/1024 e il regolamento (UE) 2024/903**.**

Attraverso il gruppo per il mantenimento e l'attuazione della direttiva Inspire (MIG), gli esperti degli Stati membri sono stati coinvolti attivamente nel contesto di diversi seminari tra il 2022 e il 2025. La possibile evoluzione della direttiva è stata discussa anche durante la conferenza Inspire del 2023, che ha visto la partecipazione di 280 persone in presenza e 800 in modalità virtuale, in rappresentanza delle autorità pubbliche, delle imprese e del

mondo accademico. Tenuto conto degli investimenti già effettuati in termini di attuazione, è emerso un ampio consenso sul fatto che le prescrizioni giuridiche della direttiva non dovrebbero vincolare questi investimenti a tecnologie obsolete o comportare una duplicazione degli sforzi. Alcuni Stati membri hanno già sperimentato l'utilizzo dei propri portali open data per adempiere gli obblighi della direttiva Inspire in materia di ricerca, dimostrandone la fattibilità. I fornitori di dati spesso devono far fronte a limiti di capacità e all'affaticamento dovuto al sovrapporsi degli obblighi. Il gruppo MIG ha fatto eco a quanto emerso dalla consultazione pubblica aperta in merito alla necessità di mantenere una base legislativa per i dati di riferimento geospaziali, a garanzia di una normazione a lungo termine, facendo particolare attenzione a non intaccare gli aspetti che funzionano bene, soprattutto per quanto riguarda le norme in materia di metadati.

- **Assunzione e uso di perizie**

Nel corso della preparazione della proposta, la Commissione si è avvalsa di competenze esterne sotto forma di uno studio di sostegno. Inoltre il Centro comune di ricerca (JRC) ha svolto un'analisi multidisciplinare dello stato di attuazione della direttiva Inspire e dei possibili sviluppi futuri[26],[27]. La Commissione ha tenuto conto anche della valutazione REFIT della direttiva Inspire del 2016[28] e della valutazione del 2022[29], che documentavano nel dettaglio gli elementi più e meno validi. La valutazione ha quantificato la diffusione di alcuni servizi Inspire, risultata scarsa, e ha raccomandato l'integrazione con la legislazione orizzontale in materia di dati.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta riguarda modifiche mirate volte a modernizzare e semplificare la direttiva Inspire, allineandola agli obblighi stabiliti nella più recente legislazione orizzontale dell'UE in materia di dati. Le modifiche intendono garantire un'attuazione più efficiente, efficace e meno onerosa. Data la natura mirata delle modifiche e l'assenza di altre opzioni strategiche, non è necessaria una valutazione d'impatto. Il documento di lavoro dei servizi che accompagna la proposta quantifica comunque i risparmi attesi e contiene informazioni sulla prosecuzione dei meccanismi di coordinamento istituiti a livello dell'UE in una forma più snella e meno onerosa.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), la Commissione verifica che la sua legislazione sia adeguata allo scopo, che risponda alle esigenze dei portatori di interessi e che, nel conseguimento dei suoi obiettivi, gli oneri siano ridotti al minimo.

La presente proposta si iscrive nel quadro di REFIT e dà seguito alla valutazione della direttiva Inspire, condotta nel 2022, che ha individuato aree caratterizzate da oneri amministrativi eccessivi e requisiti tecnici eccessivamente prescrittivi. La proposta semplifica il quadro giuridico sopprimendo gli obblighi ora sanciti dalla più recente legislazione orizzontale dell'UE in materia di dati, in particolare dalla direttiva (UE) 2019/1024, dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/138**,** dal regolamento (UE) 2022/868 e dal regolamento (UE) 2024/903.

[26] https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC126319.

[27] https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC139026.

[28] Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione REFIT della direttiva Inspire (SWD(2016) 273).

[29] Cfr. nota 2.

Si propone segnatamente di:

– sopprimere gli obblighi di comunicazione sdoppiati, riducendo il carico di lavoro degli Stati membri connesso alla conformità;

– sopprimere quattro conferimenti di competenze per l'adozione di norme di attuazione relative all'interoperabilità, ai servizi di rete, alla condivisione dei dati e agli obblighi di comunicazione, che non sono più in linea con le migliori pratiche o le norme attuali, eliminando così prescrizioni tecniche rigide. I quattro atti di esecuzione adottati sulla base di questi conferimenti di competenze saranno abrogati mediante una procedura di adozione distinta (comitatologia);

– integrare l'accesso ai dati territoriali in un'altra infrastruttura dell'UE esistente, il portale Open Data (data.europa.eu), semplificando così l'accesso degli utenti e la manutenzione del sistema ed eliminando l'obbligo per la Commissione di gestire un geoportale.

• **Quantificazione dell'impatto derivante dall'eliminazione degli obblighi**

Le modifiche proposte andranno a vantaggio di un'ampia gamma di portatori di interessi, tra cui i fornitori di dati del settore pubblico, le autorità nazionali e regionali, le imprese, gli istituti di ricerca, le PMI e le organizzazioni della società civile. Per i fornitori di dati del settore pubblico ci saranno meno oneri amministrativi e sarà più semplice conformarsi alla normativa, mentre le imprese e i fruitori dei dati beneficeranno di un migliore accesso ai dati ambientali di elevato valore attraverso licenze aperte e API moderne.

Si propone un periodo di recepimento di 12 mesi per consentire agli Stati membri di adattare le loro infrastrutture e mantenere la continuità del servizio durante la migrazione verso il nuovo quadro. Si prevede che la semplificazione proposta determinerà risparmi sostanziali sui costi combinati a livello di UE. I costi di base annuali per l'attuazione della direttiva Inspire in tutta l'UE a 27 sono stimati a 4,967-48,926 milioni di EUR.

Secondo le previsioni la semplificazione proposta ridurrà gli oneri amministrativi del 24-64 % rispetto allo scenario di riferimento attuale. Il limite inferiore del 24 % corrisponde alle stime più prudenti ricavate dai riscontri dei portatori di interessi durante il seminario di convalida, che ha restituito una valutazione immediata e pragmatica del potenziale impatto. Per contro, il limite superiore del 64 % corrisponde alle riduzioni dei costi nell'ipotesi del pieno allineamento alla direttiva (UE) 2019/1024.

Si ritiene che queste cifre rappresentino realisticamente la forchetta di risparmi attesi grazie alla semplificazione, in particolare quelli connessi all'aggiornamento annuale delle serie di dati armonizzate e al funzionamento dei servizi di pubblicazione e web. Le misure si tradurrebbero in un risparmio annuo di circa 6,36-16,96 milioni di EUR, calcolato in base alla componente del costo medio annuo per l'aggiornamento e la manutenzione dei set di dati e dei servizi ad essi relativi nell'ambito della direttiva Inspire. Nella forchetta prevista, ciò corrisponde in media a una riduzione dei costi amministrativi annui pari a circa il 44 %, ossia approssimativamente 11,66 milioni di EUR ogni anno. Questi risparmi sono conseguiti eliminando i complessi requisiti di armonizzazione, sfruttando tecnologie web comunemente in uso e consolidando le infrastrutture.

• Diritti fondamentali

La proposta non lede i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Le modifiche proposte riguardano la condivisione dei dati territoriali del settore pubblico

(informazioni non personali, ambientali e geografiche) e non comportano il trattamento di dati personali o limitazioni dei diritti delle persone. La direttiva 2007/2/CE, nella sua forma attuale, prevede già garanzie di protezione dei dati personali e delle informazioni riservate sensibili, ad esempio all'articolo 13.

Dal momento che promuove l'apertura dei dati e la trasparenza, la proposta è coerente con l'articolo 42 (diritto d'accesso ai documenti) e l'articolo 37 (tutela dell'ambiente) della Carta, che sostiene implicitamente l'accesso alle informazioni ambientali. I cittadini continueranno a beneficiare di un grado di accesso alle informazioni territoriali ambientali almeno equivalente a quello precedente. La proposta non pregiudica il diritto alla vita privata o alla protezione dei dati, in quanto i dati personali (ad esempio i nomi dei proprietari di immobili contenuti nei documenti catastali) sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva Inspire.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

N/A

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Piano di attuazione

N/A

- **Documenti esplicativi**

Tenuto conto della portata della proposta, non risulta giustificato o proporzionato richiedere documenti esplicativi.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La presente proposta prevede:

– la soppressione di specifiche tecniche di interoperabilità, tenuto conto del fatto che la direttiva (UE) 2019/1024 disciplina, a norma del suo articolo 1, paragrafo 7, il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici e delle imprese pubbliche degli Stati membri, compresi i documenti ai quali si applica la direttiva 2007/2/CE (articolo 7);

– la soppressione di prescrizioni tecniche riguardanti i servizi di rete, tenuto conto del fatto che la direttiva (UE) 2019/1024 disciplina, a norma del suo articolo 1, paragrafo 7, il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici e delle imprese pubbliche degli Stati membri, compresi i documenti ai quali si applica la direttiva 2007/2/CE (articolo 11);

– la soppressione di prescrizioni relative alla condivisione dei dati, tenuto conto del fatto che la direttiva (UE) 2019/1024 stabilisce l'apertura dei dati per impostazione predefinita e che questo vale anche per i dati territoriali, compresi i set di dati territoriali definiti a norma della direttiva 2007/2/CE;

– la soppressione delle condizioni alle quali le autorità pubbliche possono applicare tariffe per i set di dati territoriali, tenuto conto del fatto che la direttiva (UE) 2019/1024 disciplina, a norma del suo articolo 1, paragrafo 7, il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici e delle imprese pubbliche degli

Stati membri, compresi i documenti ai quali si applica la direttiva 2007/2/CE. Sono inclusi i principi e le norme che disciplinano la tariffazione (articolo 14);

– la soppressione dell'obbligo per la Commissione di istituire e gestire il geoportale Inspire (articolo 15);

– la soppressione degli obblighi di comunicazione al fine di evitare duplicazioni, in quanto gli Stati membri sono già tenuti a condurre attività di monitoraggio e comunicazione in merito all'attuazione della direttiva Inspire in virtù dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 (articolo 21);

– l'aggiornamento della procedura di regolamentazione con controllo per quanto riguarda l'adeguamento degli allegati I, II e III (articolo 4, paragrafo 7, e nuovo articolo 22 bis);

– l'aggiornamento della disposizione relativa alle competenze di esecuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, per sostituire il riferimento agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE con un riferimento all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 (nuovo articolo 22 ter);

– la soppressione di disposizioni obsolete (termine scaduto) o di definizioni obsolete.

2025/0393 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda la semplificazione di talune prescrizioni per l'istituzione dell'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[30],

visto il parere del Comitato delle regioni[31],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Gli orientamenti politici per il mandato 2024-2029 della Commissione[32] annunciano l'obiettivo di semplificare la normativa al fine di eliminare le eventuali sovrapposizioni e contraddizioni continuando ad aderire a standard elevati e mantenendo la rotta verso gli obiettivi fissati nel Green Deal europeo[33].

(2) In risposta alla relazione Draghi del 2024[34], che ravvisa negli ostacoli e negli oneri amministrativi una delle sfide principali, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), la bussola per la competitività[35] individua una serie di attivatori trasversali per la competitività, tra cui semplificare la normativa, ridurre gli oneri e favorire la rapidità e la flessibilità.

30 GU C del , pag. .

31 GU C del , pag. .

32 "La scelta dell'Europa − Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029", Ursula von der Leyen.

33 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 dicembre 2019, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

34 Draghi, M., *The future of European competitiveness*, 2024, consultabile alla pagina: Relazione Draghi sulla competitività dell'UE.

35 COM(2025) 47 final dell'11 febbraio 2025, "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione".

(3) Nella comunicazione del 19 novembre 2025 dal titolo "La strategia per l'Unione dei dati: sbloccare i dati per l'IA"[36], la Commissione ha illustrato la sua visione per l'Unione dei dati, anche per quanto riguarda il miglioramento della condivisione dei dati nel settore pubblico. Per conseguire tale obiettivo bisogna andare oltre l'approccio incrementale e l'Unione è chiamata ad agire con audacia. Commissione, Parlamento europeo, Consiglio, autorità degli Stati membri a tutti i livelli e portatori di interessi dovranno collaborare per razionalizzare e semplificare le norme unionali, nazionali e regionali e attuare le politiche in maniera più efficace.

(4) Nell'ambito dell'impegno della Commissione a ridurre gli oneri di comunicazione e i costi di conformità, promuovere l'interoperabilità e rafforzare la competitività, è necessario modificare la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[37] senza perdere di vista gli obiettivi strategici del Green Deal europeo e del piano d'azione sulla finanza sostenibile[38].

(5) La direttiva 2007/2/CE contiene alcune definizioni che, a seguito delle modifiche proposte, diventeranno obsolete. È opportuno sopprimere tali definizioni.

(6) La direttiva 2007/2/CE fa riferimento a terzi, mentre la direttiva (UE) 2019/1024 si applica agli enti pubblici e alle imprese pubbliche ma non agli enti o alle imprese privati. Per garantire la coerenza con la direttiva (UE) 2019/1024[39], è opportuno sopprimere i riferimenti a terzi.

(7) È opportuno sopprimere, in quanto obsoleti, i termini per la creazione dei metadati e per l'adozione delle disposizioni di esecuzione che stabiliscono modalità tecniche per l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi.

(8) Gli articoli 7 e 8 della direttiva 2007/2/CE conferiscono alla Commissione la competenza di adottare disposizioni di esecuzione che stabiliscono modalità tecniche per l'interoperabilità e, se fattibile, l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi. Essi stabiliscono inoltre le condizioni e il contenuto di tali disposizioni. A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1024, gli enti pubblici e le imprese pubbliche devono mettere a disposizione i propri documenti in qualsiasi formato o lingua preesistente e, ove possibile e opportuno, per via elettronica, in formati aperti, leggibili meccanicamente, accessibili, reperibili e riutilizzabili, insieme ai rispettivi metadati. Ove possibile sia il formato che i metadati devono essere conformi a standard formali aperti. A norma dell'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2019/1024, essa disciplina il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici e delle imprese pubbliche degli Stati membri, compresi i documenti ai quali si applica la direttiva 2007/2/CE. Poiché le prescrizioni in materia di interoperabilità per i dati aperti si applicano anche ai dati territoriali, è opportuno sopprimere la delega di potere che consente di adottare disposizioni di esecuzione che

36 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 febbraio 2025, "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione" (COM(2025) 47 final).

37 Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

38 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'8 marzo 2018, "Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile" (COM(2018) 97 final).

39 Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj).

stabiliscano modalità tecniche per l'interoperabilità e, se fattibile, l'armonizzazione dei set di dati territoriali, nonché disposizioni connesse.

(9) L'articolo 10 della direttiva 2007/2/CE specifica che gli Stati membri devono rendere disponibili le informazioni necessarie per rendere interoperabili i dati territoriali, compresi i codici e le classificazioni, e stabilisce le condizioni per garantire la coerenza dei dati territoriali relativi a un elemento situato in una località che attraversa la frontiera tra due o più Stati membri. Poiché gli articoli 7 e 8 sono soppressi, l'obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione le suddette informazioni e le condizioni per garantire la coerenza dei dati territoriali non sono più necessari.

(10) Gli articoli 11 e 12 della direttiva 2007/2/CE specificano che gli Stati membri hanno l'obbligo di istituire e gestire una rete di servizi per la ricerca, la consultazione, lo scaricamento, la conversione e il richiamo dei set di dati territoriali, nonché di garantire che le autorità pubbliche e i terzi possano collegare a tale rete i rispettivi set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi. La direttiva (UE) 2019/1024 stabilisce il quadro giuridico per i dati aperti e introduce il concetto di serie di dati di elevato valore, definite come dati (anche territoriali) il cui riutilizzo è associato a importanti benefici per la società e l'economia. A norma della direttiva (UE) 2019/1024, le serie di dati di elevato valore devono essere messe a disposizione per il riutilizzo in formato leggibile meccanicamente, per mezzo di interfacce per programmi applicativi adeguate e, se del caso, come download in blocco. A norma dell'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2019/1024, essa disciplina il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici e delle imprese pubbliche degli Stati membri, compresi i documenti ai quali si applica la direttiva 2007/2/CE. Per garantire la coerenza con la direttiva (UE) 2019/1024 ed evitare il sovrapporsi delle disposizioni, è opportuno sopprimere le prescrizioni della direttiva 2007/2/CE relative all'istituzione e alla gestione di una rete per i servizi di dati territoriali.

(11) L'articolo 14 della direttiva 2007/2/CE stabilisce le norme per mettere gratuitamente a disposizione del pubblico i servizi di ricerca e consultazione, nonché per rendere disponibili i servizi di commercio elettronico qualora siano applicate tariffe. La direttiva (UE) 2019/1024 stabilisce i principi e le norme di tariffazione per mettere a disposizione gratuitamente documenti e serie di dati di elevato valore, comprese le eccezioni e le deroghe a tali norme di tariffazione, al fine di garantire il massimo impatto e agevolare il riutilizzo dei dati. A norma dell'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2019/1024, essa disciplina il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici e delle imprese pubbliche degli Stati membri, compresi i documenti ai quali si applica la direttiva 2007/2/CE. Per garantire la coerenza con la direttiva (UE) 2019/1024 ed evitare il sovrapporsi delle disposizioni, è opportuno sopprimere le prescrizioni della direttiva 2007/2/CE relative all'applicazione di tariffe per i servizi di ricerca e di consultazione.

(12) L'articolo 15 della direttiva 2007/2/CE prevede per la Commissione l'obbligo di istituire e gestire un geoportale Inspire. Il portale costituisce il punto di accesso centrale europeo ai dati forniti dagli Stati membri e dai paesi EFTA a norma della direttiva 2007/2/CE. Esso consente di monitorare la disponibilità di serie di dati, cercarle sulla base delle loro descrizioni e accedere alle serie di dati selezionate attraverso i servizi di consultazione o scaricamento. Dal 2021 il sito web data.europa.eu funge da punto di accesso unico ai dati aperti pubblicati dalle istituzioni

dell'Unione[40], sui portali nazionali degli Stati membri e di paesi terzi e dalle organizzazioni internazionali. Al fine di evitare la duplicazione dei punti di accesso ai set di dati territoriali e ridurre gli oneri amministrativi, è opportuno sopprimere l'obbligo per la Commissione di gestire il geoportale Inspire.

(13) L'articolo 16 della direttiva 2007/2/CE stabilisce e attribuisce alla Commissione la competenza di adottare specifiche tecniche e criteri minimi di prestazione per i servizi di rete di cui agli articoli 11 e 12 della direttiva stessa. Poiché gli articoli 11 e 12 della direttiva 2007/2/CE sono soppressi, tale conferimento di competenze non è più necessario.

(14) L'articolo 17 della direttiva 2007/2/CE impone agli Stati membri di adottare misure che consentano la condivisione dei dati territoriali raccolti dalle autorità pubbliche a un determinato livello con le autorità pubbliche a tutti i vari livelli e di garantire che i dati territoriali e i servizi ad essi relativi siano resi disponibili a condizioni che non ne limitino un uso più ampio. Ai sensi della direttiva (UE) 2019/1024, i dati sono aperti per impostazione predefinita; questo vale anche per i dati territoriali, compresi i set di dati territoriali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/2/CE. È pertanto opportuno sopprimere l'articolo 17 al fine di semplificare il quadro giuridico ed evitare il sovrapporsi delle norme.

(15) L'articolo 21 della direttiva 2007/2/CE prevede per gli Stati membri obblighi di controllo e comunicazione per quanto riguarda l'attuazione di tale direttiva e l'uso delle loro infrastrutture per l'informazione territoriale. L'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione[41] stabilisce un elenco di serie di dati di elevato valore appartenenti alle categorie tematiche di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/1024 e detenute dagli enti pubblici. Esso stabilisce inoltre le modalità di pubblicazione e riutilizzo di tali serie di dati di elevato valore. Gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione una relazione sulle misure adottate per attuare le norme di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/138, compreso un elenco di serie di dati corrispondenti alla descrizione di ciascun tipo di dato di elevato valore di cui all'allegato di tale regolamento di esecuzione e con riferimento online a metadati che rispettano le norme esistenti. In tale allegato figurano 33 delle 34 serie di dati territoriali di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE. Non è pertanto più necessario mantenere in essere gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 21 della direttiva 2007/2/CE.

(16) Il trattato di Lisbona ha modificato il quadro giuridico che disciplina le competenze conferite alla Commissione dal legislatore, introducendo la distinzione tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo (atti delegati) e le competenze conferite alla Commissione di adottare atti per garantire condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione (atti di esecuzione). Laddove alla Commissione siano conferite competenze di

40 Decisione di aprile 2021?

41 Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione, del 21 dicembre 2022, che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj).

esecuzione, è opportuno che esse siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[42].

(17) La direttiva oggetto di modifica, adottata prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, conferisce alla Commissione competenze per l'adozione di misure nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo istituita dall'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio[43].

(18) Nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[44] è riconosciuta la necessità di allineare tutta la normativa vigente al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona.

(19) Il potere conferito alla Commissione di modificare gli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE al fine di adeguare le descrizioni delle categorie tematiche di dati esistenti di cui a tali allegati, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 7, di detta direttiva, prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo. Poiché tale delega di potere soddisfa i criteri dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è opportuno adattarla a detta disposizione.

(20) Ai fini del necessario adeguamento del regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda la modifica degli allegati da I a III della direttiva 2007/2/CE mediante adeguamento delle descrizioni delle categorie tematiche di dati esistenti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(21) È opportuno adattare all'articolo 291 TFUE il conferimento di competenze che consente alla Commissione di adottare disposizioni di esecuzione dell'articolo 5 della direttiva 2007/2/CE, di cui al paragrafo 4 di tale articolo.

(22) L'articolo 23 della direttiva 2007/2/CE stabilisce l'obbligo per la Commissione di valutare tale direttiva ed elenca gli elementi su cui si dovrebbe basare la valutazione. È opportuno che detti elementi siano modificati alla luce dell'allineamento agli obblighi di monitoraggio e comunicazione di cui al regolamento (UE) 2023/138 e della soppressione dell'articolo 21 della direttiva 2007/2/CE.

(23) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2007/2/CE.

(24) È opportuno abrogare i regolamenti (UE) n. 1089/2010[45], (CE) n. 976/2009[46] e (UE) n. 268/2010[47] della Commissione prima di sopprimere i conferimenti di competenze in

42 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

43 Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/468/oj).

44 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

45 Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set

base ai quali sono stati adottati. È pertanto opportuno posticipare la data di applicazione per la soppressione di detti conferimenti.

(25) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2007/2/CE è così modificata:

(1) all'articolo 3, i punti 5), 7), 8) e 10) sono soppressi;

(2) l'articolo 4 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, lettera c), il punto ii) è soppresso; b) il paragrafo 5 è soppresso;

(b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 bis al fine di modificare gli allegati I, II e III adeguando le descrizioni delle categorie tematiche di dati esistenti alla luce degli sviluppi tecnologici e di mercato.";

(3) l'articolo 5 è così modificato:

(a) al paragrafo 2, la lettera a) è soppressa;

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che stabiliscano disposizioni di esecuzione del presente articolo, tenuto conto delle norme internazionali esistenti e delle esigenze degli utilizzatori, in particolare in relazione ai metadati sulla validità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 22 ter, paragrafo 2.";

(4) gli articoli da 6 a 7 sono soppressi;

(5) l'articolo 8 è soppresso;

di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089/oj).

46 Regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/976/oj).

47 Regolamento (UE) n. 268/2010 della Commissione, del 29 marzo 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi degli Stati membri da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari in base a condizioni armonizzate (GU L 83 del 30.3.2010, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/268/oj).

(6) gli articoli da 9 a 12 sono soppressi;

(7) l'articolo 13, paragrafo 1, è così modificato:

(a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri possono limitare l'accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi qualora tale accesso possa recare pregiudizio alle relazioni internazionali, alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale.";

(b) al second comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Gli Stati membri possono limitare l'accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi qualora tale accesso possa recare pregiudizio:";

(8) gli articoli da 14 a 15 sono soppressi;

(9) l'articolo 16 è soppresso;

(10) l'articolo 17 è soppresso;

(11) l'articolo 21 è soppresso;

(12) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"Articolo 22 bis

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui essi sono stati loro notificati o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

"Articolo 22 ter

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.";

(13) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Articolo 23

Entro sei anni dal [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione effettua e rende disponibile al pubblico una valutazione della presente direttiva e della sua attuazione. Tra gli elementi su cui si basa la valutazione rientrano:

(a) l'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva;

(b) i metadati delle serie di dati di elevato valore degli Stati membri raccolti dal portale europeo dei dati (data.europa.eu);

(c) i pertinenti dati scientifici analitici ritenuti necessari secondo gli orientamenti per legiferare meglio, ottenuti in particolare avvalendosi di processi efficaci ed efficienti di gestione delle informazioni.".

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

 Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

 Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

1. La presente direttiva entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. L'articolo 1, punti 5), 9), 10) e 11), si applica a decorrere dal [1º marzo 2027].

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La Presidente	*Il Presidente*

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3
1.1. Titolo della proposta/iniziativa 3
1.2. Settore/settori interessati 3
1.3. Obiettivi 3
1.3.1. Obiettivi generali 3
1.3.2. Obiettivi specifici 3
1.3.3. Risultati e incidenza previsti 3
1.3.4. Indicatori di prestazione 3
1.4. La proposta/iniziativa riguarda: 4
1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 4
1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa 4
1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli. 4
1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe 4
1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti 5
1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione 5
1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria 6
1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 6
2. MISURE DI GESTIONE 8
2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 8
2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo 8
2.2.1. Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti 8
2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli 8
2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 8
2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 9
3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 10

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 10
3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 12
3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 12
3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato 12
3.2.1.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne 17
3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 22
3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 24
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato 24
3.2.3.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne 24
3.2.3.3. Totale degli stanziamenti 24
3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane 25
3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato 25
3.2.4.2. Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne 26
3.2.4.3. Fabbisogno totale di risorse umane 26
3.2.5. Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali 28
3.2.6. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 28
3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento 28
3.3. Incidenza prevista sulle entrate 29
4. DIMENSIONI DIGITALI 29
4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale 30
4.2. Dati 30
4.3. Soluzioni digitali 31
4.4. Valutazione dell'interoperabilità 31
4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale 32

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda la semplificazione di talune prescrizioni per l'istituzione dell'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione

1.2. Settore/settori interessati

Ambiente

Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie

Green Deal europeo

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

Gli obiettivi generali perseguiti dalla presente proposta legislativa sono semplificare e modernizzare alcuni elementi della direttiva 2007/2/CE al fine di limitare l'onere a carico degli Stati membri per quanto riguarda i servizi di rete, l'interoperabilità e la condivisione dei dati. Riducendo gli oneri amministrativi e i costi di conformità associati ai requisiti tecnici e agli obblighi di comunicazione, la presente proposta intende garantire la proporzionalità del quadro e continuare nel contempo a perseguire l'obiettivo di agevolare l'accesso ai dati ambientali geospaziali e il loro riutilizzo da parte delle autorità pubbliche, delle imprese e dei cittadini.

1.3.2. Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici delle modifiche proposte della direttiva 2007/2/CE incluse nella presente proposta sono i seguenti:

- eliminare l'obbligo per la Commissione di istituire e gestire un geoportale Inspire;

- allineare l'obbligo in capo agli Stati membri di riferire alla Commissione sull'attuazione della direttiva e sull'uso delle loro infrastrutture per l'informazione territoriale all'obbligo di comunicazione delle serie di dati di elevato valore di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione, del 21 dicembre 2022, che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo;

- allineare la direttiva al regolamento (UE) 2024/903 per quanto riguarda l'interoperabilità;

- allineare le prescrizioni in materia di istituzione e aggiornamento dei servizi di rete agli obblighi relativi alle API di cui alla direttiva (UE) 2019/1024.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Le modifiche proposte andranno a vantaggio di un'ampia gamma di portatori di interessi, tra cui i fornitori di dati del settore pubblico, le autorità nazionali e regionali, le imprese, gli istituti di ricerca, le PMI e le organizzazioni della società civile. I fornitori di dati del settore pubblico vedranno una riduzione degli oneri amministrativi e una semplificazione sul piano della conformità, mentre le imprese e i fruitori dei dati beneficeranno di un miglior accesso ai dati ambientali di elevato

valore attraverso licenze aperte e interfacce per programmi applicativi (API) moderne. Si propone un periodo transitorio di 12 mesi per il recepimento, per consentire agli Stati membri di adattare le loro infrastrutture e mantenere la continuità del servizio durante la migrazione verso il nuovo quadro. Si prevede che le modifiche proposte determineranno i risparmi sostanziali sui costi combinati a livello di UE. I costi di base annuali per l'attuazione della direttiva Inspire in tutta l'UE a 27 sono stimati a 4,967-48,926 milioni di EUR. Secondo le previsioni le misure proposte ridurranno gli oneri amministrativi del 24-64 % rispetto allo scenario di riferimento attuale. Il limite inferiore del 24 % corrisponde alle stime più prudenti ricavate dai riscontri dei portatori di interessi durante il seminario di convalida, che ha restituito una valutazione immediata e pragmatica del potenziale impatto. Per contro, il limite superiore del 64 % corrisponde alle riduzioni dei costi nell'ipotesi del pieno allineamento alla direttiva sull'apertura dei dati, sulla base di una valutazione d'impatto più sistematica ed esplicita. Nel loro insieme, si ritiene che le due valutazioni offrano una rappresentazione realistica della forchetta di risparmi attesi grazie all'applicazione combinata delle misure, in particolare quelli connessi all'aggiornamento annuale delle serie di dati armonizzate e al funzionamento dei servizi di pubblicazione e web. Queste misure si tradurrebbero in un risparmio annuo di circa 6,36-16,96 milioni di EUR, calcolato in base alla componente del costo medio annuo per l'aggiornamento e la manutenzione dei set di dati e dei servizi ad essi relativi nell'ambito della direttiva Inspire. Nella forchetta prevista, ciò corrisponde in media a una riduzione dei costi amministrativi annui pari a circa il 44 %, ossia approssimativamente 12 milioni di EUR ogni anno. Questi risparmi sono conseguiti eliminando i complessi requisiti di armonizzazione, sfruttando tecnologie web comunemente in uso e consolidando le infrastrutture.

1.3.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Al fine di monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici della proposta, la Commissione valuterà la possibilità di organizzare scambi con gli Stati membri in diversi formati, nonché di effettuare indagini periodiche sui set di dati Inspire messi a disposizione attraverso il portale Open Data dell'UE (data.europa.eu) e sulle relazioni degli Stati membri ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione, in base alle risorse finanziarie disponibili.

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

☐ una nuova azione;

☐ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[48];

☐ la proroga di un'azione esistente;

☒ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

La Commissione propone una direttiva che modifica una serie di disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Una volta che i colegislatori avranno raggiunto un accordo sul

[48] A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

contenuto della proposta, gli Stati membri disporranno di un periodo di tempo per recepire nel diritto nazionale le modifiche introdotte dalla presente direttiva.

Al fine di monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici della proposta, la Commissione valuterà la possibilità di organizzare scambi con gli Stati membri in diversi formati, nonché di effettuare indagini periodiche sui set di dati Inspire messi a disposizione attraverso il portale Open Data e sulle relazioni degli Stati membri ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione, in base alle risorse finanziarie disponibili.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

La direttiva 2007/2/CE disciplina già l'istituzione dell'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione (Inspire), il cui obiettivo è facilitare la condivisione delle informazioni ambientali tra le organizzazioni del settore pubblico e migliorare l'accesso del pubblico ai dati territoriali in tutta Europa. Sulla scorta degli insegnamenti tratti dall'attuazione della direttiva Inspire, la presente proposta punta a definire un approccio semplificato e più orientato alle priorità in materia di condivisione dei dati geospaziali al fine di alleggerire l'onere a carico degli Stati membri, tenendo conto dell'evoluzione della tecnologia e delle pratiche di gestione dei dati.

La direttiva sull'apertura dei dati promuove il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico mettendo a disposizione i dati in formati aperti e leggibili meccanicamente, il che coincide con l'obiettivo della direttiva Inspire di migliorare l'accessibilità e l'interoperabilità dei dati. Il regolamento di esecuzione sulle serie di dati di elevato valore garantisce che le serie di dati che apportano importanti vantaggi socioeconomici siano messe a disposizione gratuitamente, cosa che può contribuire a massimizzare il potenziale dei dati ambientali. Con il regolamento di esecuzione sono stati fatti i primi passi avanti nel garantire che gli Stati membri rendano apertamente disponibili le serie di dati di maggior valore in possesso degli enti pubblici. Tra queste si annoverano serie di dati che interessano quasi tutte le categorie tematiche di dati stabilite nella direttiva Inspire.

Norme comuni sulla condivisione dei dati ambientali migliorano l'accessibilità e l'interoperabilità dei dati, al fine di creare un panorama più coeso, improntato al principio "una tantum" e nel quale i dati ambientali sono parte integrante del mercato unico digitale dell'UE; tale obiettivo sarebbe difficile da conseguire se gli Stati membri agissero da soli.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

N/A

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

N/A

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

N/A

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

☐ **Durata limitata**

– ☐ in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

– ☐ incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

☒ **Durata illimitata**

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

– e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti[49]

☐ **Gestione diretta** a opera della Commissione:

– ☐ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

– ☐ a opera delle agenzie esecutive.

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri.

☐ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

– ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;

– ☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

– ☐ alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

– ☐ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

– ☐ a organismi di diritto pubblico;

– ☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

– ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

[49] Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx.

Osservazioni

N/A

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

N/A

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

N/A

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

N/A

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

N/A

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./ Non diss.[50]	di paesi EFTA[51]	di paesi candidati e potenziali candidati[52]	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	N/A	Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./ Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	N/A	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

50 Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

51 EFTA: Associazione europea di libero scambio.

52 Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ☒ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

– ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	

DG: <…….>			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					**0,000**
	Pagamenti	(2a)					**0,000**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					**0,000**
	Pagamenti	(2b)					**0,000**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici[53]							
Linea di bilancio		(3)					**0,000**
TOTALE stanziamenti per la DG <….>	Impegni	=1a+1b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**

[53] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=5+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	

DG: <…….>			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					**0,000**
	Pagamenti	(2a)					**0,000**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					**0,000**
	Pagamenti	(2b)					**0,000**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici[54]							
Linea di bilancio		(3)					**0,000**
TOTALE stanziamenti per la DG <….>	Impegni	=1a+1b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

DG: <…….>	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**

[54] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					**0,000**
	Pagamenti	(2a)					**0,000**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					**0,000**
	Pagamenti	(2b)					**0,000**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici[55]							
Linea di bilancio		(3)					**0,000**
TOTALE stanziamenti per la DG <….>	Impegni	=1a+1b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=5+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**

[55] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=5+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	**7**	"Spese amministrative"[56]				
DG: <…….>		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE DG <….>	Stanziamenti	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

DG: <…….>		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE DG <….>	Stanziamenti	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

[56] Gli stanziamenti necessari dovrebbero essere determinati utilizzando i dati relativi ai costi medi annuali riportati nella pagina web specifica di BUDGpedia.

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

3.2.1.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	

DG: <…….>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					**0,000**
	Pagamenti	(2a)					**0,000**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					**0,000**
	Pagamenti	(2b)					**0,000**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici[57]							
Linea di bilancio		(3)					**0,000**
TOTALE stanziamenti per la DG <….>	Impegni	=1a+1b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

DG: <…….>	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027

[57] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					**0,000**
	Pagamenti	(2a)					**0,000**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					**0,000**
	Pagamenti	(2b)					**0,000**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici[58]							
Linea di bilancio		(3)					**0,000**
TOTALE stanziamenti per la DG <….>	Impegni	=1a+1b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=5+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	

DG: <…….>	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**

[58] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					**0,000**
	Pagamenti	(2a)					**0,000**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					**0,000**
	Pagamenti	(2b)					**0,000**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici[59]							
Linea di bilancio		(3)					**0,000**
TOTALE stanziamenti per la DG <….>	Impegni	=1a+1b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=5+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**

[59] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=5+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	**7**	"Spese amministrative"[60]

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: <…….>		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE DG <….>	Stanziamenti	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

DG: <…….>		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE DG <….>	Stanziamenti	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

[60] Gli stanziamenti necessari dovrebbero essere determinati utilizzando i dati relativi ai costi medi annuali riportati nella pagina web specifica di BUDGpedia.

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ⇩			Anno **2024**		Anno **2025**		Anno **2026**		Anno **2027**		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)						**TOTALE**	
	RISULTATI																	
	Tipo[61]	Costo medio	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1[62]																		
- Risultato																		
- Risultato																		
- Risultato																		

61 I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

62 Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".

Totale parziale obiettivo specifico 1																
OBIETTIVO SPECIFICO 2																
- Risultato																
Totale parziale obiettivo specifico 2																
TOTALE																

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

– ☒ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

– ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE 2021-2027**
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TOTALE	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

3.2.3.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE 2021-2027**
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TOTALE	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

3.2.3.3. Totale degli stanziamenti

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE 2021-2027**
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TOTALE	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

– ☒ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

– ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)[63]

STANZIAMENTI VOTATI		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)		0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0
• Personale esterno (in ETP)					
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		**0**	**0**	**0**	**0**

3.2.4.2. Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)				
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0

63 Specificare sotto alla tabella quanti ETP nel numero indicato sono già assegnati alla gestione dell'azione e/o possono essere riassegnati all'interno della DG e qual è il fabbisogno netto.

01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)					
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		**0**	**0**	**0**	**0**

3.2.4.3. Fabbisogno totale di risorse umane

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)		0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)					
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		**0**	**0**	**0**	**0**

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP): N/A

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	**Personale supplementare eccezionale***		
		Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della	**Da finanziare a titolo della linea BA**	**Da finanziare mediante diritti**

		ricerca		
Posti della tabella dell'organico			N/A	
Personale esterno (AC, END, INT)				

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

3.2.5. Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

Obbligatorio: nella tabella che segue deve essere riportata la stima migliore degli investimenti connessi a tecnologie digitali derivanti dalla proposta/iniziativa.

In via eccezionale, qualora necessario per l'attuazione della proposta/iniziativa, nella linea designata devono figurare gli stanziamenti a titolo della rubrica 7.

Gli stanziamenti a titolo delle rubriche da 1 a 6 devono figurare come "Spese informatiche per la politica per i programmi operativi". Queste spese si riferiscono al bilancio operativo da utilizzarsi per il riutilizzo/acquisto/sviluppo di piattaforme/strumenti informatici direttamente connessi all'attuazione dell'iniziativa e ai relativi investimenti (ad esempio licenze, studi, archiviazione dei dati ecc.). Le informazioni fornite nella presente tabella devono essere coerenti con i dati riportati nella sezione 4 "Dimensioni digitali".

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
RUBRICA 7					
Spese informatiche (istituzionali)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Esclusa la RUBRICA 7					
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TOTALE	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

3.2.6. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

– ☐ può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

– ☐ comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

– ☐ comporta una revisione del QFP.

3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

– ☐ non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

– ☐ prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento					
TOTALE stanziamenti cofinanziati					

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

– ☒ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

 – ☐ sulle risorse proprie.

 – ☐ su altre entrate.

 – ☐ indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa[64]			
		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**
Articolo ….					

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

N/A

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

N/A

[64] Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

4. DIMENSIONI DIGITALI

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

If the policy initiative is assessed as having no requirement of digital relevance, provide an explanation as to why digital means are not used

Otherwise, please enumerate the requirements of digital relevance as follows:

Riferimento alla prescrizione	**Descrizione**	**Soggetti interessati**	**Processi di alto livello**	**Categoria**
Articolo 1	Creazione di un'infrastruttura europea per l'informazione territoriale (Inspire) basata sulle infrastrutture istituite e gestite dagli Stati membri	Stati membri	Governance dell'infrastruttura digitale	Servizi pubblici digitali
Articolo 5, paragrafo 1	Creazione e aggiornamento dei metadati per i set di dati e i servizi ad essi relativi	Stati membri	Gestione dei metadati	Dati
Articolo 5, paragrafo 2	Descrizione delle informazioni da includere nei metadati per i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi	Stati membri	Gestione dei metadati	Dati
Articolo 5, paragrafo 3	Riutilizzabilità, reperibilità e catalogazione dei metadati che descrivono i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi	Stati membri	Gestione dei metadati	Dati; soluzioni digitali; servizi pubblici digitali

4.2. Dati

Descrizione sommaria dei dati nell'ambito di applicazione ed eventuali norme/specifiche correlate

Tipo di dati	**Riferimento alle prescrizioni**	**Norma e/o specifica (se applicabile)**
Dati territoriali (modelli di elevazione, siti protetti, ecc.)	Articolo 4	Allegato I, II e III della direttiva 2007/2/CE; categorie "1. DATI GEOSPAZIALI", "2. DATI RELATIVI ALL'OSSERVAZIONE DELLA TERRA E ALL'AMBIENTE" e "6. DATI RELATIVI ALLA MOBILITÀ" dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione sulle serie di dati di elevato valore
Metadati per i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi	Articolo 5	Regolamento (CE) n. 1205/2008 sui metadati Inspire; ISO 19115; DCAT-AP

Allineamento con la strategia europea per i dati

Spiegare in che modo le prescrizioni sono allineate alla strategia europea per i dati

La direttiva Inspire fa parte del panorama delle politiche digitali e ambientali dell'UE ed è strettamente allineata agli obiettivi della strategia europea per i dati e della strategia per l'Unione dei dati. Istituendo un quadro comune per la condivisione e il riutilizzo dei dati territoriali negli Stati membri, la direttiva contribuisce allo sviluppo di un'infrastruttura di dati europea federata. Essa favorisce la creazione dello spazio comune europeo di dati sul Green Deal, rendendo i dati territoriali accessibili alle autorità pubbliche, alle imprese e ai cittadini.

Allineamento con il principio "una tantum"

Spiegare in che modo è stato preso in considerazione il principio "una tantum" ed è stata esaminata la possibilità di riutilizzare i dati esistenti

La direttiva Inspire applica il principio "una tantum" garantendo che i dati territoriali siano raccolti una sola volta e riutilizzati più volte,

in particolare dalle autorità pubbliche. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, la direttiva non prevede alcun obbligo di raccolta di nuovi dati e si concentra piuttosto sull'individuazione e sulla documentazione dei dati territoriali esistenti in possesso degli enti pubblici. La direttiva incoraggia gli Stati membri a condividere i dati territoriali attraverso infrastrutture coordinate e a fornirvi accesso tramite API, conformemente alle norme stabilite dalla direttiva sull'apertura dei dati, garantendo che, una volta creati o raccolti, questi possano essere riutilizzati per molteplici finalità, tra cui l'elaborazione delle politiche, le comunicazioni obbligatorie e l'accesso del pubblico.

Spiegare in che modo i nuovi dati sono reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e soddisfano standard di elevata qualità

La direttiva Inspire prevede solidi meccanismi intesi a garantire che i dati territoriali rispettino i principi FAIR. I dati sono resi **reperibili** attraverso le prescrizioni in materia di metadati obbligatori di cui all'articolo 5, che impongono alle autorità pubbliche di descrivere le serie di dati utilizzando elementi di metadati standard, consentendo agli utenti di effettuare ricerche per tema, localizzazione, qualità o autorità competente. Gli Stati membri sono tenuti a rendere i dati territoriali **accessibili** e **interoperabili** conformemente alle norme stabilite dalla direttiva sull'apertura dei dati e dal relativo regolamento di esecuzione sulle serie di dati di elevato valore. Infine la **riutilizzabilità** è agevolata garantendo che i dati siano condivisi a condizioni chiare che ne consentono un ampio riutilizzo.

Flussi di dati

Tipo di dati	**Riferimenti alle prescrizioni**	**Soggetto che fornisce i dati**	**Soggetto che riceve i dati**	**Motivo dello scambio di dati**	**Frequenza (se applicabile)**
Metadati per i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi	Articolo 5	Stati membri	Accesso del pubblico con pieno riutilizzo	Stabilito dalla direttiva; aggiornamenti periodici	Continua e costante

4.3 Soluzioni digitali

Per ciascuna soluzione digitale, indicare il riferimento alle prescrizioni di rilevanza digitale applicabili, una descrizione delle funzionalità obbligatorie previste, l'organismo responsabile e altri aspetti rilevanti quali la riutilizzabilità e l'accessibilità. Infine spiegare se la soluzione digitale intende impiegare tecnologie di intelligenza artificiale.

Soluzioni digitali	Riferimenti alle prescrizioni	Principali funzionalità prescritte	Organismo responsabile	Come viene assicurata l'accessibilità?	Come viene presa in considerazione l'esigenza della riutilizzabilità?	Uso di tecnologie di IA (se applicabile)
Infrastrutture di dati territoriali nazionali	Articolo 1, paragrafo 2	Ospitare metadati, set di dati territoriali e informazioni che sostengono l'interoperabilità; fornirvi accesso	Stati membri	Ciascuno Stato membro garantisce l'accessibilità dei metadati e dei dati territoriali	Riutilizzo di sistemi di metadati comuni, condizioni di licenza e interfacce di accesso ai dati (API)	No

Spiegare in che modo ciascuna soluzione digitale è conforme alle prescrizioni e agli obblighi del quadro dell'UE in materia di cibersicurezza e delle altre politiche digitali e disposizioni legislative applicabili (quali eIDAS, sportello digitale unico, ecc.).

Infrastrutture di dati territoriali nazionali

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)	Spiegazione delle modalità di allineamento
Regolamento sull'IA	Non applicabile
Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza	Come da norme CE di riferimento
eIDAS	Non menzionato
Sportello digitale unico e IMI	Non menzionato

Altro	-

4.4 Valutazione dell'interoperabilità

Descrivere i servizi pubblici digitali interessati dalle prescrizioni

Servizio pubblico digitale o categoria di servizi pubblici digitali	**Descrizione**	**Riferimenti alle prescrizioni**	**Soluzioni per un'Europa interoperabile** **(NON APPLICABILE)**	**Altre soluzioni di interoperabilità**
Infrastruttura europea per l'informazione territoriale	Infrastruttura europea per l'informazione territoriale basata sulle infrastrutture nazionali per l'informazione territoriale create dagli Stati membri e concepite in modo da garantire che i dati territoriali siano archiviati, resi disponibili e conservati al livello più idoneo e a condizioni che non ne limitino indebitamente l'uso estensivo.	Articolo 1	//	Regolamento (CE) n. 1205/2008 sui metadati Inspire; norma ISO 19115 sui metadati per le informazioni geografiche; standard DCAT-AP per i metadati; norme geospaziali OGC

Valutare l'impatto delle prescrizioni sull'interoperabilità transfrontaliera

Infrastruttura europea per l'informazione territoriale

Valutazione	**Misure**	**Possibili ostacoli residui**

Valutare l'allineamento con le politiche digitali e settoriali in vigore **Elencare le politiche digitali e settoriali pertinenti individuate**	- Strategia europea per i dati: la direttiva Inspire favorisce un accesso strutturato e sicuro ai dati pubblici attraverso servizi interoperabili. - Direttiva sull'apertura dei dati (direttiva (UE) 2019/1024): i set di dati territoriali di cui alla direttiva Inspire rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva e molti di essi si qualificano come serie di dati di elevato valore. - Regolamento di esecuzione sulle serie di dati di elevato valore (regolamento di esecuzione (UE) 2023/138): vi è un'ampia sovrapposizione tra le categorie di dati di cui agli allegati da I a III della direttiva Inspire e le categorie tematiche di dati di elevato valore, in particolare all'interno delle categorie di dati geospaziali, relativi all'osservazione della terra e all'ambiente e relativi alla mobilità. - Regolamento su un'Europa interoperabile (regolamento (UE) 2024/903): la direttiva Inspire consente la condivisione transfrontaliera dei dati.	Frammentazione delle modalità con cui gli Stati membri classificano i dati territoriali e concedono le relative licenze. Pieno allineamento dei set di dati Inspire con le serie di dati di elevato valore.
Valutare le misure organizzative per un'agevole prestazione dei servizi pubblici digitali transfrontalieri **Elencare le misure di governance previste**	Le strutture di coordinamento istituite da ciascuno Stato membro (articolo 18) garantiscono l'allineamento nazionale e favoriscono la governance multilivello. È designato un referente nazionale unico (articolo 19, paragrafo 2) per mantenere i contatti con la Commissione europea. La	Diversi livelli di maturità delle strutture nazionali di coordinamento. Oneri connessi al coordinamento per le autorità pubbliche più piccole. Mancanza di meccanismi di applicazione della normativa per quanto riguarda la coerenza nell'integrazione transfrontaliera dei dati.

	Commissione europea si occupa del coordinamento a livello di UE (articolo 19, paragrafo 1).	
Valutare le misure adottate per assicurare un'interpretazione condivisa dei dati **Elencare le misure**	Creazione obbligatoria di metadati per tutti i set di dati e i servizi ad essi relativi (articolo 5). Elementi di metadati standardizzati (ISO 19115 / regolamento (CE) n. 1205/2008 sui metadati Inspire). Categorie tematiche armonizzate di dati territoriali stabilite negli allegati da I a III.	La qualità dei metadati varia da uno Stato membro all'altro. Supporto multilingue limitato per i metadati. Scarsa uniformità nell'aggiornamento dei registri di metadati, con conseguenti problemi di reperibilità.
Valutare l'uso di norme e specifiche tecniche aperte concordate **Elencare le misure**	Metadati conformi alle norme Inspire allineate alla norma ISO 19115. Rimando alle norme europee e internazionali (articolo 20). L'uso del DCAT-AP per i portali di metadati è supportato da una mappatura GeoDCAT.	È necessario mantenere su base continuativa l'allineamento con le norme tecniche dell'UE e globali in evoluzione.

4.5 Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Descrizione della misura	**Riferimenti alle prescrizioni**	**Ruolo della Commissione** (se applicabile)	**Chi deve essere coinvolto** (se applicabile)	**Calendario previsto** (se applicabile)

Regolamento di esecuzione sui metadati (regolamento (CE) n. 1205/2008 sui metadati Inspire)	Articolo 5, paragrafo 4	Adeguamento giuridico dell'atto; monitoraggio dell'attuazione	Commissione, Stati membri	In vigore